



*6 aprile 2024, CASSANO MAGNAGO
"ASPETTI GIURIDICI E LINEE GUIDA"*

CODICE ROSSO:

*Aspetti giuridici e linee guida per il contrasto alla
violenza di genere*



*Polizia Locale
Il Comandante
Comm. Capo
Dott. Raffaele Esposito*

VIOLENZA DI GENERE

E' la violenza meno visibile nonostante si tratti di una delle forme più comuni di violenza contro le donne; secondo le stime in Europa ogni anno essa uccide o ferisce gravemente più donne del cancro o degli incidenti stradali.

In base all'articolo 1 della “Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne” dell'ONU, per violenza di genere si intende: Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata.



VIOLENZA DI GENERE

Esistono diversi tipi di violenza di genere:


- **FISICA**, qualsiasi forma di intimidazione o atto che mette a rischio l'integrità fisica di una donna;
- **PSICOLOGICA**, tutti quei comportamenti che ledono l'integrità e la dignità della donna;
- **ECONOMICA**, qualsiasi forma di privazione, sfruttamento o controllo che mira a creare dipendenza economica, o ad imporre impegni economici non voluti e/o estorti con l'inganno;



VIOLENZA DI GENERE

Esistono diversi tipi di violenza di genere:

- **SESSUALE**, qualsiasi forma di imposizione di rapporti o pratiche sessuali indesiderate e/o rapporti che provocano dolore fisico e che siano lesivi della dignità, ottenute con la forza fisica e/o con minacce di varia natura;
- **STALKING**, il comportamento controllante messo in atto dal persecutore nei confronti della vittima da cui è stato rifiutato;
- **ASSISTITA**, non subita in prima persona, ma agita di fronte agli altri membri della famiglia.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

L'aumento esponenziale degli omicidi di genere a cui assistiamo nel nostro Paese, ha indotto lo Stato italiano a rafforzare le misure legislative per prevenire i reati di violenza domestica e di genere, unitamente ai cosiddetti reati spia che possono degenerare in fatti più gravi.

Il CODICE ROSSO è l'ultimo intervento effettuato, ma non il primo.



CONVENZIONE DI INSTANBUL

Consiglio d'Europa - 2011

La definizione di violenza domestica è contenuta nell'art.3 del D.L. n. 93/2013. Con essa si intende:

“...uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”



CONVENZIONE DI INSTANBUL

Consiglio d'Europa - 2011

Nel 2013 l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, redatta dal Consiglio d'Europa nel 2011, che ha richiesto un impegno maggiore del nostro Paese nella prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza e mira a creare un quadro giuridico per proteggere le donne da tutte le forme di violenza con:

- misure giuridiche che puniscano le diverse forme di violenza nei confronti delle donne;
- servizi di protezione e di sostegno alle vittime;
- violenza di genere nell'ambito della migrazione e dell'asilo.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

Le cronache degli ultimi anni hanno dimostrato come gli atti più estremi si siano consumati secondo una progressione temporale che, complice la lungaggine delle procedure di indagine, avrebbero potuto essere evitati se sin dall'inizio, polizia giudiziaria e magistratura, avessero dovuto occuparsi in tempi rapidi e potendo disporre di strumenti cautelari senza attendere l'esito dei processi.

Per questo oggi la legge permette al Giudice delle Indagini Preliminari di emettere un provvedimento che vieta al presunto responsabile di atti persecutori, di avvicinarsi alla parte denunciante, prevedendo un aggravamento della misura, fino al carcere, in caso di trasgressione e una specifica ipotesi di reato.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

Si tratta di una innovazione che ha posto in parte rimedio agli atti persecutori, conosciuti come stalking, di cui parleremo più approfonditamente in seguito, e già previsti come reato dall'articolo 612 bis del Codice penale. La storia degli ultimi anni ci ha insegnato che fatti di sangue nell'ambito sentimentale erano spesso stati preceduti da denunce di minacce e persecuzione rimaste inascoltate perché trattate con la stessa modalità degli altri procedimenti.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

La Legge n.69/2019 ha introdotto quindi delle procedure specifiche per rafforzare la tutela delle donne e dei soggetti più vulnerabili vittime di violenza:

PRIORITA' PER DENUNCE E INDAGINI LEGATE ALLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA, il PM dovrà ascoltare la vittima entro tre giorni dalla denuncia;

DENUNCIA, i termini per sporgere denuncia di violenza sessuale passano da sei a dodici mesi;

AUMENTO DELLE PENE;

VOLTO SFREGIATO E REVENGE PORN, i reati di sfregio al viso e di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso sono inseriti nel Codice penale;

ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE, con pene da sei mesi a tre anni per chi non rispetti l'obbligo;

ORFANI DI FEMMINICIDIO, viene riconosciuto un sostegno da parte dello Stato, anche economico.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

I nuovi reati introdotti dalla normativa sono:

- **ART. 387bis CP** “*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*”;
- **ART. 558bis CP** “*Costrizione o induzione al matrimonio*”;
- **ART. 583quinquies CP** “*Deformazione dell'aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso*”;
- **ART. 612ter CP** “*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, Revenge Porn*”.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

REVENGE PORN – ART. 612ter C.P.

Quest'ultima fattispecie punisce “*chiunque, dopo averle realizzate o sottratte, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate*”

Anche chi riceve o acquisisce immagini e video e le diffonde senza consenso rischia la stessa pena.

Quest'ultima aumenta se il reato è commesso da un coniuge o un ex coniuge o da una persona che ha avuto una relazione affettiva con la vittima, se è commesso attraverso mezzi informatici o se “i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.



Legge 24 novembre 2023, n. 168

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

La Legge 168/2023, entrata in vigore il 09 dicembre 2023, ha introdotto una serie di modifiche del Codice Rosso, corredate da linee operative specifiche da seguire da parte delle forze di Polizia, volte a rafforzare la prevenzione e aumentare la tutela delle vittime. Ad esempio, attraverso l'ammonimento e l'applicazione del braccialetto elettronico anche per i “reati spia”. L'intervento si è reso necessario per l'intensificarsi del fenomeno e della sua gravità, come nel caso di Giulia Cecchetin.

Tra le misure previste ricordiamo:

- **Tempi stringenti per la gestione dei procedimenti;**
- **Arresto in flagranza differita;**
- **Specializzazione dei magistrati e formazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime;**
- **Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime;**
- **Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare anche senza flagranza;**
- **Rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa.**



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

REATI SPIA

La violenza contro le donne costituisce un ambito che non è legato alle normali dinamiche criminali. Per avere quindi una chiara percezione del fenomeno, si dedica un'attenzione specifica ai cosiddetti “reati spia” o “reati sentinella”.

Ci riferiamo a quei delitti ritenuti verosimilmente espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna.



Legge 17 luglio 2019, n. 69

Disciplina dei reati c.d. violenza domestica e di genere - CODICE ROSSO

REATI SPIA

Sono ritenuti *reati spia*:

- Gli ATTI PERSECUTORI (art. 612bis C.P.)
- I MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI (art. 572 C.P.)
- Le VIOLENZE SESSUALI (art. 609bis, 609ter e 609octies C.P.)
- Altre fattispecie delittuose introdotte dalla Legge sul Codice Rosso (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - art. 387bis C.P., Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - art. 612ter C.P., Costrizione o induzione al matrimonio - art. 558bis C.P., Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso - art. 553quinquies C.P.).



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

L'attenzione è il modo più efficace per evitare le situazioni potenzialmente pericolose. E' fondamentale riconoscere i pericoli e diventare un bersaglio difficile.

La violenza sulle donne si manifesta non solo all'interno delle mura domestiche ma anche in situazioni di disagio in cui ci si puo' trovare all'esterno, come camminare in un luogo isolato, rientrare sole di notte, dover allontanare persone inopportune o evitare attenzioni non richieste.

CATCALLING (PAPPAGALLISMO)

La parola "catcalling" in inglese significa chiamare il gatto. Il catcalling è una molestia verbale ai danni di una persona (solitamente una donna) alla quale vengono rivolti commenti irrispettosi, in genere per strada.

C'è una linea sottile tra la molestia e quello che viene considerato un tentativo di approccio. Potrebbe sfociare, soprattutto se fatta di sera e quando una donna è sola, in qualcosa di terribile come uno stupro.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

Il catcalling in Italia non è reato: non esiste infatti una norma del Codice penale che punisca questa condotta.

Se si dovesse subire il catcalling non si avrebbe la possibilità di fare denuncia per molestie verbali, ma ci si potrebbe appellare a un articolo del Codice penale, il numero 660, che regola il *reato di molestia o disturbo alle persone* e afferma che:

“chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.”



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

La differenza tra catcalling e molestia consiste nel fatto che la seconda punisce il turbamento all'ordine pubblico. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio, cioè denunciabile da chiunque e non solo dalla persona offesa.

In altri termini, in Italia il catcalling potrebbe configurarsi in reato di molestie solo nel caso in cui gli apprezzamenti ricevuti alla vittima siano fastidiosi anche per altri individui che si trovino in quel momento nello stesso posto.

Qualora il catcalling dovesse sfociare in palpeggiamenti o condotte simili, allora potrebbe scattare il *reato di violenza sessuale*, punito dall'articolo 609-bis del Codice penale.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA **STALKING**

Lo stalking può essere definito come un insieme di comportamenti vessatori, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati nel tempo, che inducono nella persona che li subisce un disagio psichico, fisico e un ragionevole senso di timore. È un reato previsto dall'art. 612-bis del codice penale "Atti Persecutori".

L'articolo 612- bis del C.P. prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

“STALKING”

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi, o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. La querela può essere ritirata fino a che non inizi il processo, purché la persona querelata accetti e non siano riportati fatti perseguibili d’ufficio.

In alternativa alla querela la stessa legge n. 38/2009 dà la possibilità alla persona offesa – purché non abbia già sporto querela – di esporre i fatti al Questore, avanzando richiesta di **ammonimento** nei confronti dell’autore della condotta persecutoria.

Il questore, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale e valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

“*STALKING*”

In alternativa alla querela la stessa legge n. 38/2009 dà la possibilità alla persona offesa – purché non abbia già sporto querela – di esporre i fatti al Questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta persecutoria.

Il questore, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale e valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio.

La vittima di stalking deve presentare istanza di ammonimento presso qualsiasi ufficio di polizia o comando dei carabinieri oppure direttamente presso gli uffici della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

STALKING

Per poter arrivare a una migliore tutela della persone offese da stalking, è stato ampliato lo spettro di misure cautelari prevedendo anche una nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex articolo 282-ter del codice di procedura penale, ovvero – al secondo comma – “di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”, e al terzo comma e in caso di ulteriori necessità di tutela, “di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva”.

L'imputato non può inoltre comunicare attraverso qualsiasi mezzo con i soggetti protetti dalle norme.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

CONSIGLI PER PREVENIRE LA VIOLENZA:

→ **RESPINGERE PERSONE INOPPORTUNE** Se qualcuno si avvicina, cercare di mostrarsi sicure mantenendo una postura rilassata ma prudente. In caso di insulti o proposte volgari, dire subito che quelle parole mettono a disagio e che quel comportamento rappresenta una molestia, ma senza provocare il molestatore. Evitare di fornirgli giustificazioni o scuse: potrebbero essere interpretate come inviti a proseguire la conversazione.

Rispondere no anche a proposte apparentemente gentili o innocue, come quelle di aiutare a portare la spesa, che possono essere il primo passo verso situazioni spiacevoli.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

CONSIGLI PER PREVENIRE LA VIOLENZA:

- **MANTENERE LA DISTANZA** Mantenere la distanza permette di avere più tempo per valutare le situazioni di pericolo. Se si viene aggredite è più efficace urlare “al fuoco” che “aiuto”, per non generare paura in chi ascolta e favorire il suo intervento.
- **DIFENDERSI** Quando ci si accorge di essere inquisite non perdere tempo e scappare subito correndo a zig zag: questo stancherà il delinquente. Non esitare a urlare per cercare l'aiuto di passanti o negozianti.
- **METTERE AL SICURO DOCUMENTI OGGETTI DI VALORE E DENARO** Camminare sulla parte interna del marciapiede, con la borsa dal lato del muro. Evitare di indossare gioielli vistosi. Tenere la borsa chiusa e vicina al corpo e mantenere sempre separati denaro e documenti mettendoli in scomparti diversi, in particolar modo sui mezzi pubblici. Mentre si guida, inserire le sicure alle portiere e sistemare la borsa sotto il sedile del passeggero. State il più possibile al centro della strada, per evitare di essere affiancati e spinti verso l'esterno.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

CONSIGLI PER PREVENIRE LA VIOLENZA:

- **CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI** Se si va a correre o a fare una passeggiata o se si esce da sole la sera, avvisare sempre un'amica o una persona di fiducia, informando su dove quanto si starà fuori.

Se si torna a casa in taxi o accompagnate in macchina, scendere con le chiavi di casa in mano e chiedere a chi accompagna di aspettare finché la porta di casa non sia chiusa.

- **UTILIZZARE LA TECNOLOGIA** Oggi si può contare su un prezioso alleato per la sicurezza: lo smartphone. Le applicazioni create per contrastare molestie e aggressioni sono diverse (ad esempio le italiane SecurWoman e Siamo Sicure).



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

CONSIGLI SE VI SENTITE SEGUITE:

- Dirigetevi verso la caserma più vicina oppure, se nella zona è presente, avvicinatevi ad un agente della forza pubblica.
- Fermate qualcuno manifestando i vostri timori oppure entrate nel primo negozio in cui siano presenti altre persone e chiedete aiuto; se vi trovate in un luogo isolato, chiamate il 112.
- Rientrate a casa solo quando siete sicure di non essere più seguite; se rientrate sempre alla stessa ora, evitate di fare sempre la stessa strada.
- Se tornate a casa la sera tardi, cercate di farvi accompagnare da qualcuno. Ricordate che i luoghi più pericolosi per un'aggressione sono quelli chiusi o appartati, come i garage e gli androni dei portoni.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

SOSTEGNO PER LE VITTIME DI VIOLENZA, 1522

Il Numero Antiviolenza Donne 1522, è stato attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l'obiettivo di sviluppare un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. Nel 2009, con l'entrata in vigore della L.38/2009 modificata nel 2013 in tema di atti persecutori, ha iniziato un'azione di sostegno anche nei confronti delle vittime di stalking.

E' attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. L'accoglienza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese, polacco.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

SOSTEGNO PER LE VITTIME DI VIOLENZA, 1522

Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità. Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l'emersione della domanda di aiuto, con assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell'Ordine.



LA SICUREZZA DELLE DONNE PER STRADA

NUMERI UTILI IN CASO DI VIOLENZA

Linea di aiuto sulla violenza	1522
Numero unico per l'emergenze	112
ICORE, Centro Antiviolenza	0331 618959 - 345 6062090
E.VA Onlus, Centro Antiviolenza	334 5369630
DICO-DONNA, Centro Antiviolenza	0332 231271 - 370 155258
EOS VARESE	0332 231271 - 370 155258

(Centro di ascolto e accompagnamento per donne maltrattate)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

*Polizia Locale
Il Comandante
Comm. Capo
Dott. Raffaele Esposito*



06 aprile 2024, Cassano Magnago